



REGOLAMENTO CONSORZIO APIRAEE

Articolo 1 Oggetto	3
Articolo 2 Categorie Merceologiche.....	3
Articolo 3 Ammissione al Consorzio	4
Articolo 4 Quote di adesione, quote associative annuali e ulteriori contributi	5
Articolo 5 Contributo per la gestione dei RAEE	6
Articolo 6 Garanzie.....	6
Articolo 7 Controllo e Sanzioni.....	7
Articolo 8 Libri consortili.....	9
Articolo 9 Marchio consortile.....	9
Articolo 10 Marchi dei Consorziati	10
Articolo 11 Rapporto con soggetti terzi non Consorziati.....	10
Articolo 12 Informativa ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196	11
(Codice in materia di protezione dei dati personali)	

REGOLAMENTO CONSORZIO

(APIRAEE)

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del "Consorzio APIRAEE", d'ora innanzi denominato "Consorzio", il funzionamento interno del Consorzio.

Il Regolamento è vincolante per tutti i Consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

Ai fini del presente Regolamento trovano applicazione e hanno il medesimo significato le definizioni contenute nell'art. 3 dello Statuto del Consorzio APIRAEE

Articolo 2 Categorie Merceologiche

Ai fini degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto, sono prese in considerazione le AEE appartenenti alle seguenti Categorie Merceologiche, così come riportate nell'Allegato I B al D.Lgs. 25.07.2005, n. 151:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature per la illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

Articolo 3 Ammissione al Consorzio

Il soggetto che intende aderire al Consorzio può, prima di presentare formale richiesta di partecipazione ai sensi del presente articolo, inoltrare una richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di prendere visione, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del presente Regolamento.

In ogni caso, per poter aderire al Consorzio, il soggetto interessato deve inviare apposita richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, corredata delle dichiarazioni di cui all'art. 6 dello Statuto, redatte in conformità al modello predisposto a cura del Comitato Tecnico (art. 27 dello Statuto).

La richiesta di adesione può essere presentata anche tramite mezzi elettronici; in ogni caso, deve essere sottoscritta, con firma autografa o digitale, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ricevuto il parere di congruità sui requisiti tecnici relativi alla domanda di ammissione di un potenziale consorziato, procede ad inviare a quest'ultimo una comunicazione scritta, entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione, contenente:

- (i) gli importi della quota d'adesione,
- (ii) gli eventuali importi della quota annuale,
- (iii) l'importo della eventuale fideiussione che l'impresa richiedente dovrà presentare in conformità al successivo art. 5;

Sulla domanda di adesione il Consiglio d'Amministrazione delibera con le maggioranze previste dallo Statuto.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, viene data comunicazione entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la decisione sfavorevole del Consiglio d'Amministrazione può essere proposto ricorso nelle forme nelle forme indicate all'art. 33 dello Statuto.

A seguito della delibera di approvazione, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla riscossione degli importi dovuti dal nuovo Consorzio nonché al ricevimento della eventuale fideiussione che deve essere presentata da quest'ultimo (vedi art. 6 del presente Regolamento).

A seguito di tali adempimenti, nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, il Consiglio d'Amministrazione dispone l'iscrizione del nuovo Consorzio nel libro dei Consorziati di cui al successivo art. 8.

Articolo 4 Quote di adesione, quote associative annuali e ulteriori contributi

Ciascun Consorziato, ai sensi dell'artt. 12 e 13 dello Statuto, deve contribuire alle spese relative al Consorzio con il versamento di una quota di adesione, una quota associativa annuale e di eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La quota di adesione (una tantum) è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura uguale per tutti i nuovi Consorziati. In fase iniziale per un periodo transitorio pari ad un anno dall'entrata in vigore del decreto che istituisce il Registro Nazionale dei Soggetti Obbligati al trattamento dei RAEE la quota di adesione risulta essere pari a 500,00 € (cinquecento euro).

Le eventuali quote associative annuali nonché gli altri eventuali contributi, sono determinati sulla base delle specificità di ciascun Consorziato, da parte del Consiglio di Amministrazione come definito all'art. 13 dello Statuto.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, può richiedere direttamente per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti ed informazioni al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi consortili.

Nel caso di Consorziati che richiedano l'ammissione senza avere ancora svolto un'attività tale da consentire la determinazione della quota associativa annuale o senza svolgere in generale attività d'impresa, ai sensi del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può determinare, su proposta del Comitato Tecnico, una quota associativa minima che garantisca la partecipazione del soggetto richiedente alle spese di gestione del Consorzio.

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, le quote ed i loro relativi aggiornamenti sono iscritti d'ufficio nel libro dei Consorziati di cui all'art. 8.

Tutte le informazioni qui menzionate dovranno essere gestite in maniera tale da garantire la loro assoluta riservatezza e confidenzialità.

Articolo 5 Contributo per la gestione dei RAEE

I Consorziati sono tenuti, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, oltre che con il pagamento delle quote di adesione ed eventuali quote annuali di cui al precedente articolo 4, al versamento del contributo per la gestione dei RAEE per ciascuna categoria merceologica di appartenenza e per la quale sono iscritti al Consorzio.

Il contributo di trattamento è differenziato per la categoria merceologica.

Il contributo è aggiornato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione anche in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. n.151/2005 e suoi aggiornamenti circa modalità di imputazione dei costi di gestione dei RAEE e decorrenze.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì le modalità e le tempistiche di riscossione, da sottoporre all'Assemblea per approvazione, unitamente al contributo stesso.

Le quote destinate alla copertura dei costi di smaltimento sono determinate sulla base di un metodo di calcolo definito dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto che intende aderire al Consorzio non sia una azienda obbligata alla gestione dei RAEE i contributi per lo smaltimento non sono dovuti.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la corretta applicazione dei principi espressi dallo Statuto e dal presente Regolamento, riservandosi anche la possibilità di verifiche ispettive.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'azienda non si rendesse disponibile, ancorché non ancora consorziata, a tali verifiche, si riserva - a sua discrezione - di valutare tale comportamento come tacita rinuncia all'adesione; qualora si tratti di un'impresa già Consorzziata, si riserva di deliberare l'esclusione del medesimo Consorzziato.

Articolo 6 Garanzie

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere una fideiussione bancaria a prima richiesta stipulata dalla impresa stessa con primario istituto di credito a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del Consorzio e degli altri consorzziati.

Articolo 7 Controllo e Sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione esercita, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dei Consorziati, delle obbligazioni assunte con l'adesione al Consorzio; in particolare, il Consiglio di Amministrazione accerta eventuali omissioni o inesattezze nelle informazioni comunicate da ciascun Consorziato nonché eventuali inadempimenti nei versamenti delle quote e degli altri contributi. I controlli e le verifiche circa la veridicità delle informazioni che i Consorziati sono tenuti obbligatoriamente a fornire, al fine della determinazione delle loro quote di smaltimento, possono essere effettuati dallo stesso Consiglio di Amministrazione tramite il Comitato Tecnico. Comunque il Consiglio di Amministrazione disporrà, verifiche a sorteggio fra tutti i consorziati pari al 2 % dei consorziati iscritti per anno.

Tutti i Consorziati si impegnano a consentire al soggetto che effettuerà le verifiche, nelle normali ore lavorative e dietro preavviso scritto di almeno 15 giorni, l'accesso ai loro locali e alle loro scritture contabili. Il soggetto incaricato delle verifiche, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, potrà conseguentemente procedere con ispezioni presso ciascun Consorziato al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite da quest'ultimo, potrà esaminare ed estrarre copia dei documenti comprovanti il corretto assolvimento da parte del Consorziato dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio. Ciascun Consorziato si impegna a collaborare con il soggetto incaricato delle verifiche al fine di facilitare tali ispezioni. Qualora dall'attività di controllo effettuato dal soggetto incaricato delle verifiche, dovesse risultare la non veridicità delle informazioni fornite da un Consorziato, quest'ultimo dovrà sostenere le spese relative all'intervento del soggetto incaricato delle verifiche nonché a corrispondere al Consorzio la differenza tra quanto pagato in base alle dichiarazioni non veritiere e quanto avrebbe dovuto pagare se avesse comunicato informazioni veritiere sin dalla data della prima richiesta maggiorate del 100%.

In ogni caso, il soggetto incaricato delle verifiche ovvero il medesimo Consiglio di Amministrazione, può richiedere direttamente per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti ed informazioni al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi consortili.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato l'inadempimento del Consorziato, provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorziato tale inadempimento ed assegnando a quest'ultimo un termine congruo per provvedere. Qualora il Consorziato non provveda nel termine anzidetto, il Consiglio di Amministrazione può disporre che siano comminate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29 dello Statuto.

Qualora l'inosservanza degli obblighi consortili si protragga oltre il termine dell'invito ad adempiere, il Consiglio di Amministrazione potrà applicare le seguenti sanzioni:

a) in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi periodici dovuti al Consorzio:

- 1) decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il Consorzio applicherà per ogni giorno di ritardo gli interessi moratori sugli importi fatturati pari all'interesse legale;
- 2) decorsi inutilmente 120 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il Consorzio applicherà per ogni giorno di ritardo gli interessi moratori sugli importi fatturati pari al doppio dell'interesse legale.

b) In caso di mancata presentazione o ricostituzione delle garanzie richieste dal Consorzio ai sensi dello Statuto e del Regolamento entro il termine deliberato dal Consiglio di Amministrazione, questo ultimo applicherà al Consorziato una penale pari allo 0,25% dell'importo della garanzia richiesta;

c) In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione ed informazione del Consorziato verso il Consorzio previsti dall'art.7, lettere c. ed e., il Consiglio di Amministrazione inviterà il Consorziato ad adempiere dando un termine di 30 giorni. Il mancato rispetto del predetto termine determinerà l'applicazione di una penale pari al 10% della quota di adesione del Consorziato.

Qualora al Consorziato siano contestate le infrazioni elencate alle precedenti lettere a), b) e c) per più di 3 (tre) volte, anche non consecutive, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della gravità della reiterazione, delibererà l'esclusione del Consorziato dal Consorzio ai sensi e con le forme dell'art. 9 dello Statuto, ai sensi dell'art. 20 punto 8 dello Statuto ed ai sensi del presente Regolamento.

I provvedimenti sanzionatori assunti a carico del Consorziato dal Consiglio di Amministrazione sono reclamabili entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla notifica della sanzione. Contro l'applicazione delle sanzioni è ammesso un solo ricorso al Consiglio di Amministrazione.

La delibera di esclusione del Consorziato assunta dal Consiglio di Amministrazione è reclamabile entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla notifica della delibera.

Articolo 8 Libri consortili

Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

- il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale di ciascun Consorziato, la data di adesione al Consorzio, la quota di adesione; ;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

Alla conservazione dei libri provvede il Direttore Generale.

Ciascun Consorziato ha il diritto di esaminare presso la sede del Consorzio il libro dei Consorziati ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 9 Marchio consortile

Il Marchio consortile (di seguito "Marchio") è costituito dalla dicitura APIRAEE del quale forma parte integrale e sostanziale.

I Consorziati riconoscono espressamente che il Consorzio è l'esclusivo titolare del Marchio sul quale i Consorziati non vantano alcun diritto o titolo o interesse.

Qualsiasi avviamento correlato al Marchio è di esclusivo beneficio del Consorzio.

L'uso del Marchio è consentito esclusivamente ai Consorziati, salvo espressa deroga deliberata dal Comitato Tecnico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le modalità espressamente indicate di volta in volta.

Fermo restando quanto precede, i Consorziati si obbligano a non registrare e/o utilizzare, in Italia o all'estero, il Marchio o qualsiasi altro marchio simile o che possa essere confuso con il Marchio stesso.

I Consorziati si obbligano a non commettere alcun atto che possa arrecare danno alla reputazione ed alla rinomanza del Marchio o al Consorzio in generale. Il Consorzio provvederà, utilizzando il Fondo consortile o gli ulteriori versamenti eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, al pagamento delle tasse necessarie per mantenere in vigore il Marchio.

Nel caso in cui alcuno dei Consorziati venisse a conoscenza di violazioni da parte di terzi dei diritti del Consorzio in relazione al Marchio, informerà immediatamente il Consorzio e presterà la propria collaborazione alle azioni che quest'ultimo decidesse di avviare per tutelare il Marchio.

Il Consorzio è l'esclusivo titolare del "dominio" web correlato (.it; .com;.net; .org)

Articolo 10 Marchi dei Consorziati

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i Consorziati autorizzano il Consorzio ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi esclusivamente all'interno di brochures o di altro materiale informativo o pubblicitario ai fini dello svolgimento delle campagne pubblicitarie ed informative nonché di corsi e convegni di formazione organizzati e promossi dal Consorzio nell'ambito del proprio oggetto consortile e/o unitamente al Marchio.

Con riferimento ai marchi dei Consorziati, il Consorzio riconosce espressamente che degli stessi sono titolari i Consorziati e che il Consorzio, in virtù del presente Regolamento e della partecipazione dei Consorziati al Consorzio, non diventa titolare di alcun diritto o titolo o interesse sui marchi.

I Consorziati terranno in ogni caso il Consorzio indenne da qualsiasi responsabilità, danno o costo derivante (anche indirettamente) da eventuali rivendicazioni o contestazioni avanzate da terzi in relazione all'utilizzazione dei marchi, così come disposto dal presente articolo. A tale scopo, i Consorziati si impegnano, dietro richiesta scritta del Consorzio, ad intervenire a proprie cure e spese (e per quanto di rispettiva competenza) in tutti i giudizi che dovessero essere promossi nei confronti del Consorzio in relazione all'uso dei marchi dei Consorziati.

Articolo 11 Rapporto con soggetti terzi non Consorziati

Al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 4 dello Statuto, il Consorzio terrà contatti con organismi nazionali ed internazionali così come individuato al medesimo art. 4 ed altresì promuoverà e concluderà accordi con imprese pubbliche e private autorizzate a svolgere un'attività di raccolta, trasporto e riciclo di rifiuti.

La scelta del Consorzio relativamente ai soggetti terzi con cui prendere accordi, sarà sempre ispirata al pieno rispetto delle normative in vigore e si svolgerà nell'ottica della riduzione dei costi a carico dei Consorziati. Spetta al Comitato Esecutivo la stesura di eventuali gare d'appalto e/o contratti con le imprese pubbliche e private autorizzate a svolgere un'attività di raccolta, trasporto e riciclo di rifiuti.

Articolo 12 Informativa ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il Consorzio in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei Consorziati, agirà nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di attuazione in materia di tutela dei dati personali.

I dati che ciascun Consorziato comunica al Consorzio in qualità di interessato, sia all'atto di adesione che in occasione di specifiche richieste del Consorzio, saranno trattati con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, compatibili con le finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno trattati per le sole finalità di adempimento delle operazioni imposte da obblighi normativi, per finalità relative alla gestione amministrativa, contabile, contrattuale, per l'esecuzione dei servizi consortili e per lo svolgimento di campagne pubblicitarie o attività similari, per la fatturazione ed i pagamenti, per l'archiviazione storica degli stessi e per la gestione del contenzioso.

Il conferimento dei dati da parte dei Consorziati è obbligatorio per le operazioni imposte da obblighi normativi, per finalità relative alla gestione amministrativa, contabile, contrattuale, per la fatturazione ed i pagamenti, per l'esecuzione dei servizi consortili. Per le altre finalità (svolgimento di campagne pubblicitarie o attività similari) è puramente facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferire i dati obbligatori potrebbe comportare la mancata instaurazione o esecuzione del rapporto consortile. L'eventuale rifiuto da parte dei consorziati a fornire dati per i quali non sia previsto un obbligo normativo o contrattuale in tal senso, potrebbe comportare l'impossibilità di aderire alle iniziative del Consorzio, e/o la mancata esecuzione dei servizi in favore dei Consorziati, per i quali necessitino tali dati.

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e trattati per conto del Consorzio da parte di società, Enti o professionisti incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano attività necessarie all'esecuzione dei servizi del Consorzio, inclusi lo sviluppo di campagne informative e pubblicitarie.

I dati potranno in oltre venire a conoscenza dei seguenti soggetti:

- Incaricati del trattamento dei dati del Consorzio;
- Eventuali responsabili del trattamento che dovessero essere designati dal Consorzio.

I dati non saranno diffusi senza il consenso dei consorziati. I dati verranno trattati dal Consorzio per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'archiviazione storica e per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti.

I consorziati potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riservati in qualità di interessati dall'Articolo 7 del D. Lgs. 196/03 quali ad esempio a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03 è il legale rappresentante *pro tempore*. L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati è a disposizione presso la sede del Consorzio. Il Titolare del trattamento è il Consorzio stesso, fisicamente rappresentato dal suo legale rappresentante *pro tempore* ed ha Sede Legale in Roma, via della Colonna Antonina numero 52, Tel. 06690151 e sede operativa in Torino, via Pianezza numero 123, presso API Torino, Tel. 011/4513111